



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 1/2018 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Vigili del fuoco
- Varie
- Cerco/offro lavoro



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DEL COLLEGIO

Si ricorda che (come da comunicazione inviata il 9 gennaio u.s.) l'importo della quota associativa dovuta per l'anno in corso è pari ad €. 250,00.

Per la riscossione della quota, il Consiglio Direttivo ha deliberato di effettuare il pagamento prioritariamente tramite bonifico bancario.

Il termine ultimo per il versamento è il 28/02/2018

Prot. 20 /rc

Como, 9 gennaio 2018

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018

Egregio Collega

Ti informo che l'importo della quota associativa dovuta per l'anno in corso è pari ad €. 250,00.

Per la riscossione della quota 2018, il Consiglio Direttivo ha deliberato di effettuare il pagamento prioritariamente tramite bonifico bancario.

A questo proposito Ti comunico che il pagamento potrà essere effettuato su uno dei due conti correnti di seguito elencati:

- 1) **c/c bancario 6786/50 (Banca Monte Paschi di Siena filiale Via Cairoli, 11 - Como), intestato al Collegio dei Periti Industriali di Como**
CODICE IBAN IT 75 E 01030 10900 000000678650
CAUSALE: nome/cognome/ n° iscrizione/ quota associativa 2018
(esempio: Orazio/Spezzani/959/quota anno 2018)

- 2) c/c bancario 1937/80 (Banca CARIGE piazza Duomo, 3 - Como, intestato al Collegio dei Periti Industriali di Como
CODICE IBAN IT 22 N061 7510 9070 00000 193 780
CAUSALE: nome/cognome/ n° iscrizione/ quota associativa 2018
(esempio: Orazio/Spezzani/959/quota anno 2018).


Si ricorda che è **IMPORTANTE** indicare nella causale il nominativo dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'Albo, come esempio sopra riportato.

E' possibile, in via subordinata, provvedere al pagamento (assegno o contanti) della quota annuale direttamente presso la segreteria del Collegio negli orari di apertura.

Il termine ultimo per il versamento è fissato al 28/02/2018

Si precisa altresì che con delibera n° 53/2017 il Consiglio Direttivo ha introdotto il contributo di spese di segreteria per i pagamenti pervenuti oltre la scadenza sopra riportata, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari nei confronti degli inadempienti.

Il Presidente
Per. ind. Orazio Spezzani



QUOTA ASSOCIATIVA A.P.I.CO.

Ricordiamo che l'importo della quota associativa di A.P.I.CO., anche per l'anno 2018 è rimasto invariato e corrisponde a €. 30,00.

Il versamento dovrà essere perfezionato sia da coloro che vogliono associarsi, che dai soci che vogliono rinnovare l'adesione, entro il 30 GIUGNO 2018 tramite:

- BONIFICO BANCARIO INTESTATO AD A.P.I.CO.

IBAN: IT 42 E 01030 10900 0000 0064 9271

- in segreteria tramite CONTANTE o ASSEGNO.

A seguito del pagamento verrà rilasciata ricevuta fiscale.

Rammentiamo che i soci A.P.I.CO. possono usufruire di agevolazioni sulle quote di iscrizione ai corsi che, a seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà della formazione continua, possono portare, nell'arco dell'anno o ancora di più del quinquennio, notevoli vantaggi economici.



EDILIZIA

EDILIZIA

PERGOTENDA E PERMESSO DI COSTRUIRE, NUOVI CHIARIMENTI DAL TAR LAZIO

TAR LAZIO sentenza 22.12.2017, n.12632

Una recente sentenza del Tar Lazio (n. 12632 del 22 dicembre 2017) ha ribadito che l'installazione di una pergotenda rientra tra le attività di edilizia libera e come tale non necessita di permesso di costruire, a meno che la struttura non abbia grandi dimensioni e non se ne faccia un utilizzo duraturo nel tempo.

Oggi un nuovo pronunciato della giustizia amministrativa conferma questo orientamento. Pergotenda: cos'è e quando serve il permesso di costruire

La questione "pergotenda / permesso di costruire" non si pone se ci si attiene in maniera rigorosa alle caratteristiche proprie che definiscono l'opera.

Ed infatti in numerose sentenze del Consiglio di Stato (in particolare la sentenza della Sesta sezione 25 gennaio 2017 n. 306, in linea con i precedenti della medesima sezione n. 1619/2016 e n. 1777/2014) viene sempre richiamata la definizione, delimitando con precisione l'ambito di riconoscibilità della c.d. attività edilizia libera, soprattutto con riferimento alle c.d. strutture amovibili.

Rispetto alla pergotenda, il giudice d'appello della giustizia amministrativa ha ritenuto che si tratta di una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie: una struttura leggera, quindi, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico. Una pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

Se invece la struttura per le sue caratteristiche tecniche:

- altera la sagoma dell'edificio
- ha una dimensione considerevole
- presenta un ancoraggio massiccio al suolo

va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire.

Pergotenda: l'ultimo caso affrontato dal Tar Lazio

Il caso in esame riguarda un'attività commerciale di un comune del litorale laziale: il proprietario di un bar situato nel cortile di un condominio aveva chiesto all'assemblea condominiale l'autorizzazione all'installazione di una veranda sul cortile esterno di pertinenza esclusiva del locale commerciale, ma l'assemblea aveva negato l'assenso.

Il titolare del bar procedeva comunque a installare un manufatto consistente in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza pari a circa 18 metri e per una superficie complessiva di circa 80 mq. La struttura aveva inoltre finestre con scorrevoli in plastica trasparente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro perimetrale e riduceva la visuale degli altri condomini.

Nel giudizio la parte resistente (il proprietario del bar) sostiene la configurabilità dell'opera come "precaria" e quindi puntualmente riconducibile ad attività edilizie liberamente realizzabili senza che sia necessario acquisire il previo titolo abilitativo.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici, dopo aver nominato un ctu e con riferimento alla perizia del tecnico e a precedenti sentenze (richiamate) del Consiglio di Stato, hanno disposto la rimozione del manufatto, perché realizzato abusivamente senza permesso di costruire.

In sostanza, secondo i giudici del tribunale amministrativo, i proprietari volevano far passare per pergotenda ciò che invece, pur avendo una tenda come copertura, per le sue caratteristiche tecniche aveva l'obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere considerato "nuova costruzione".

Link di riferimento: <http://www.casaportale.com/public/uploads/16939-pdf1.pdf>



ENERGIA

CERTIFICAZIONE GENERATORI A BIOMASSE, PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO

D.M. 07.11.2017, n. 186 - (G.U. 28.12.2017, n. 294)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.294 del 28 dicembre) il decreto 7 novembre 2017, n. 186, recante:

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

Il regolamento disciplina il sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore ad uso di riscaldamento civile alimentati con:

- legnadaardere
- carbonelegna
- biomassecombustibili

Stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione.

Impianti a biomasse

La normativa nazionale, recependo quella europea, definisce la biomassa come: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Le biomasse possono essere utilizzate per alimentare impianti che generano elettricità o calore.

L'utilizzo delle biomasse esclusivamente a scopi termici, per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto del patrimonio forestale e della biodiversità, rappresentano una preziosa risorsa energetica rinnovabile.

Decreto, i contenuti

Il decreto 186/2017 contiene le regole per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa solida (come legna da ardere, pellet o cippato).

In pratica, individua:

- la procedura per il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore da parte di organismo notificato
- le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità
- i metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione
- **le indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione**

Certificazione

La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio.

In riferimento ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità (5 quelle individuate nel decreto) al generatore di calore.

Il provvedimento individua, inoltre, la definizione della procedura per il rilascio della certificazione ambientale al produttore da parte di un organismo notificato. Infine, alcuni adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore.

In particolare, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale è tenuto ad indicare nel libretto di installazione e manutenzione del generatore:

- la classe di appartenenza
- le informazioni aggiuntive per il rispetto delle prestazioni emissive stabilite dal decreto

- le corrette modalità di gestione proprie del generatore
- il regime di funzionamento ottimale
- i sistemi di regolazione presenti
- le configurazioni impiantistiche più idonee
- i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui verrà collegato il generatore

Ambiti di applicazione

Il decreto individua, per il rilascio della certificazione ambientale, le seguenti categorie di generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili (individuati nel dlgs 152/2006):

- caldaie fino a 500 kW
- camini chiusi
- caminetti aperti
- stufe a legna
- stufe ad accumulo
- cucine a legna e stufe
- inserti e cucine a pellet

Per ciascuna categoria di generatore è indicata la specifica norma tecnica di riferimento.

Link di riferimento: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-18&atto.codiceRedazionale=17G00200&elenco30giorni=false

PUBBLICATA IN ITALIANO LA NORMA UNI EN 15193-1:2017 “PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - REQUISITI ENERGETICI PER ILLUMINAZIONE - PARTE 1: SPECIFICAZIONI, MODULO M9”

La norma UNI EN 15193-1:2017 specifica la metodologia per la valutazione della prestazione energetica dei sistemi di illuminazione per l’illuminazione generale in edifici residenziali e nonresidenziali e per il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata per l’illuminazione negli edifici. Il metodo può essere applicato ad edifici nuovi, esistenti o ristrutturati.

Fornisce inoltre una metodologia (LENI) come misura dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione negli edifici.

La norma non comprende i requisiti di illuminazione, la progettazione di sistemi di illuminazione, la pianificazione dei sistemi degli impianti di illuminazione, le caratteristiche dei prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e apparecchi di illuminazione) e dei sistemi utilizzati come “display lighting”, delle lampade da tavolo e degli apparecchi integrati nei mobili. Inoltre la norma non fornisce alcuna procedura per la simulazione dinamica di scena di illuminazione impostate.

Il prospetto 1 mostra la corrispondente posizione della norma rispetto all’insieme delle norme sugli EPB nel contesto della struttura modulare come dalla EN ISO 52000-1.

La norma è entrata in vigore il 30 maggio 2017.



FISCALE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: VALE ANCHE PER UN NUOVO IMMOBILE DA ACCORPARE AD ALTRI 2?

Agenzia delle Entrate - Risol. 19.12.2017, n. 154

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'interpello del 19 dicembre 2017 con cui risponde ad un quesito di un privato sulla possibilità di beneficiare dell'agevolazione prima casa in caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare a due immobili già in possesso del contribuente.

Quesito

L'istante è in procinto di acquistare un appartamento e fa presente di essere già unico proprietario di due immobili siti nello stesso fabbricato, e, precisamente:

1. un'abitazione ubicata al secondo piano, acquistata con atto del 17 luglio 1997 usufruendo dell'agevolazione prima casa
2. un'abitazione ubicata al terzo piano, acquistata con atto del 28 luglio 2015 senza fruire di agevolazioni fiscali

La nuova abitazione è invece ubicata al terzo piano e adiacente ai due appartamenti già posseduti:

- contigua all'appartamento sito al terzo piano
- sovrastante l'appartamento ubicato al secondo piano

L'istante vuole procedere all'unificazione, anche catastale, delle tre abitazioni in un'unica unità immobiliare, specificando che il nuovo immobile non sarà riconducibile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Il quesito posto alle Entrate verte sulla possibilità di richiedere nuovamente le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa.

In tal merito viene richiamata la circolare del 12 agosto 2005, n. 38, che affermava che è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni per l'acquisto di un alloggio contiguo a quello preposseduto e già oggetto di acquisto agevolato, a condizione che le due unità vengano fuse in una sola.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Le condizioni per la fruizione dell'agevolazione 'prima casa', ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, sono le seguenti:

- a. l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
- b. nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare
- c. nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni

Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici 'prima casa', tra l'altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

In considerazione, però, dei principi già affermati, le Entrate ritengono che le agevolazioni 'prima casa' debbano essere riconosciute anche nel caso rappresentato nella presente istanza di interpello riguardante l'acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano.

Di fatto non risulta di ostacolo la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle suddette agevolazioni e che l'immobile non sia contiguo a quello preposseduto acquistato usufruendo del beneficio.

In conclusione, dunque, il contribuente istante può fruire delle agevolazioni prima casa per l'acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle 3 unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+154+del+19+dicembre+2017/RI-SOLUZIONE+N.+154+del+19122017.pdf>

LEGGE DI BILANCIO 2018, DOPO L'OK DEFINITO DEL SENATO È LEGGE. ECCO LE NOVITÀ

L. 27.12.2017, n. 205 (G.U. 29.12.2017, n. 302 - Suppl. Ord. 62)

E' stata pubblicata ed è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2018 con novità per la casa, l'edilizia e i professionisti, equo compenso, cessione del credito, ecobonus, detrazioni per ristrutturazioni, sismabonus e altro.

La legge di Bilancio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302 del 29-12-2017 (Suppl. Ordinario n. 62): si tratta della legge 205/2017.

Il testo completo della legge, proposto in allegato al presente articolo, è suddiviso in 2 parti:

- parte 1: misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
- parte 2: approvazione degli stati di previsione con 19 articoli e vari allegati.

L'art. 1, che costituisce il corpo della legge, è suddiviso in 1181 commi. Ecco le novità più interessanti per cittadini, professionisti e imprese.

Legge di Bilancio 2018, ecobonus

Dal 2018 l'ecobonus scende dal 65 al 50% per:

- acquisto e installazione di finestre e infissi
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- installazione di schermature solari

La detrazione rimane, invece, al 65% anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del dm 11 marzo 2011.

In pratica, resta al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Fino al 2021 la detrazione può arrivare al 70% per interventi su parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (dm 26 giugno 2015).

Legge di Bilancio 2018, bonus ristrutturazioni

La detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione rimarrà uguale anche nel 2018.

Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Legge di Bilancio 2018, superbonus 80 e 85%

Prevista l'introduzione di un superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione pari a:

- 80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori

Legge di Bilancio 2018, bonus mobili

Prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Legge di Bilancio 2018, bonus verde

Il bonus verde, valido solo per il 2018 e ad unità immobiliare, riguarda la detrazione del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per gli interventi di sistemazione a verde. In pratica, coprirà interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Legge di Bilancio 2018, Cessione del credito

Dal 2018 viene estesa la possibilità di cessione del credito per l'ecobonus anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari (ad oggi si può fare solo per i lavori sulle parti comuni condominiali).

Il sismabonus al 75 e 85% può essere ceduto da tutti i beneficiari a privati e fornitori.

Gli incapienti possono cedere l'ecobonus al 65, 70 e 75% a soggetti privati e anche alle banche, sia per le parti comuni dei condomini sia per le singole unità immobiliari.

Gli altri beneficiari non incapienti possono cedere l'ecobonus al 70 e 75% a tutti i privati ma non alle banche.

Super e iper ammortamento

Prorogati a tutto il 2018 super-ammortamento e iper-ammortamento. Nell'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento vengono inseriti alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Per il 2018 si introduce un credito d'imposta del 40% (fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario) per le spese di formazione nel settore delle tecnologie del personale dipendente.

Legge di Bilancio 2018 e bonus abbonamenti trasporto pubblico

Viene reintrodotta la detrazione del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Bonus 80 euro

Aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso al bonus di 80 euro mensili in busta paga: si passa da 24.000 a 24.600 euro.

Legge di Bilancio 2018, incentivi energia rinnovabile

Per i produttori di energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili sono stati prorogati gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 31 dicembre 2020.

Legge di Bilancio 2018, fondi per l'edilizia

In previsione fondi per l'edilizia destinati a:

- messa in sicurezza degli edifici pubblici
- messa in sicurezza del territorio
- per la ristrutturazione dell'edilizia sanitaria

Legge di Bilancio 2018, equo compenso

Il comma 487 della legge di Bilancio 2018 modifica parzialmente la disciplina dell'equo compenso prevista dall'art. 13-bis della l. n. 247/2012 (introdotto dal c.d. decreto fiscale). La modifica all'equo compenso riguarda l'estensione della disposizione a tutte le altre professioni nei limiti di compatibilità. La legge individua e specifica le "clausole vessatorie" anche laddove siano state specificamente approvate dalle parti.

Sono vessatorie, quindi, le clausole che consistono:

1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
2. nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
3. nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
4. nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
5. nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

6. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
7. nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
8. nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
9. nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Inoltre viene modificata l'individuazione dell'equo compenso, il legislatore ha previsto oggi che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6».

Legge di Bilancio 2018, ricostruzione post sisma Centro Italia

Previsto un ulteriore miliardo di euro di investimenti, per impegno complessivo di 2 miliardi di euro, per finanziare il nuovo piano di ricostruzione delle opere pubbliche (edifici pubblici, scuole, sedi comunali, caserme delle forze dell'ordine) nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Inoltre, per i Comuni del cratere c'è la sospensione del pagamento dei mutui fino alla fine del 2018.

Legge di Bilancio 2018, cedolare secca

Prorogata per altri 2 anni (fino al 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Iva interventi di recupero

Ai fini dell'aliquota Iva del 10%, su interventi di recupero del patrimonio edilizio, la determinazione del valore dei beni significativi, deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Bonus calamità naturali

Per le polizze assicurative stipulate dal 1° gennaio 2018, contro il rischio di eventi calamitosi sulle case, si può detrarre il 19% dall'Irpef dei premi.

Antincendio alberghi

Prorogato al 30 giugno 2019 l'obbligo di adeguamento delle norme antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto. Gli alberghi potranno avvalersi della nuova proroga solo se, entro il 1° dicembre 2018, consegneranno al comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) parziale, che attesta il rispetto di almeno 4 prescrizioni.

In allegato proponiamo il testo della legge di Bilancio 2018 approvato in via definitiva dal Senato con voto di fiducia del 23 dicembre.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>



LL.PP.

LL.PP.

APPALTI PUBBLICI: NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1° GENNAIO 2018

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (19 dicembre 2017) i Regolamenti 2364, 2365, 2366 e 2367 recanti le nuove soglie europee per gli appalti, in vigore dal 1° gennaio 2018.

Ricordiamo che la corretta definizione dell'importo di gara d'appalto è fondamentale per la scelta

della procedura da utilizzare.

In base a quanto previsto dal Codice Appalti (dlgs 50/2016) si ha che:

- al di sotto delle soglie comunitarie si possono utilizzare procedure più snelle, come l'affidamento diretto e la procedura negoziata
- per importi più elevati bisogna invece ricorrere alle procedure ordinarie

Nuove soglie europee

Con le modifiche introdotte dai Regolamenti europei le nuove soglie, superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, saranno le seguenti.

Settori ordinari

- 144.000 euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni che sono Autorità governative centrali
- 221.000 euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni che non sono Autorità governative centrali
- 5.548.000 euro per gli appalti di lavori pubblici

Settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali)

- 414.000 euro per gli appalti di servizi e forniture
- 443.000 euro per gli appalti di lavori

Per le concessioni, invece, viene stabilito un'unica soglia di 5.548.000 euro. In allegato i seguenti Regolamenti:

- Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
- Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
- Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

Link di riferimento: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:337:TOC>

BONUS AMIANTO 2017 PER GLI EDIFICI PUBBLICI

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare D.M. 14.12.2017, n. 562

Con riferimento all'annualità 2017, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il nuovo bando rimozione amianto edifici pubblici (decreto n. 562/2017).

Il bando, in conformità a quanto disposto dal decreto 21 settembre 2016, relativo all'annualità 2016, riguarda il finanziamento per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).

Decreto 562/2017

Il decreto stabilisce che il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, rimandando a bandi pubblicati su base annuale per il dettaglio delle procedure di assegnazione.

Cosa finanzia

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi (ossia i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso), anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi, fino a:

- un massimo di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione, anche con riferimento a più interventi
- un massimo di 5 interventi per ogni singola amministrazione richiedente, relativi ad unità locali

Interventi ammissibili

Oggetto dell'intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti pubblici, destinate allo svolgimento delle attività dell'ente o di attività di interesse pubblico.

Criteri di priorità

- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del dm 101/2003

Modalità di erogazione

Il contributo è erogato nelle seguenti modalità:

- il 30% della somma al momento dell'ammissione al finanziamento e dell'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità del presente bando
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente richiedente
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione all'ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell'intero ammontare

Interventi esclusi

Gli interventi esclusi dal finanziamento sono i seguenti:

- la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera
- le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera
- gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione al finanziamento
- la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento

Link di riferimento: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/STA/Bando_amianto_14122017.zip



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

DISTRIBUTORI DI BENZINA: IN GAZZETTA IL DECRETO SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

D.M. 27.12.2017 (G.U. 05.01.2018, n. 4)

E' stato pubblicato il 5 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 il decreto del Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2017 riportante i requisiti dei distributori degli impianti di benzina attrezzati con sistemi di recupero vapori.

Si tratta di un provvedimento che interessa distributori dotati di sistemi di recupero vapori nel rifornimento (con pistole, tubazioni flessibili, ripartitori, linee interrato, collegamenti tra i distributori) e che prevedono il trasferimento dei vapori in un deposito che si trova all'interno dello stesso distributore di benzina.

Il testo si articola in 5 punti: definito il campo di applicazione, il legislatore fissa le regole di prevenzione incendi da seguire, le indicazioni circa la realizzazione e utilizzo di distributori/sistemi di recupero in sicurezza antincendio e le abrogazioni alle previgenti disposizioni e al testo unico sull'ambiente.

Regole di prevenzione incendi da seguire

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza di persone e beni contro i rischi di incendio, il decreto prevede che i distributori e i sistemi di recupero vapori vadano gestiti in modo da

- minimizzare le cause di incendio ed esplosione
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti oppure a edifici o aree limitrofe
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni le aree degli impianti
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Conformità distributori e sistemi di recupero

L'articolo 3 chiarisce conformità e modalità di realizzazione di distributori e sistemi di recupero vapori:

- distributori e sistemi di recupero vapori devono essere conformi al dlgs n. 85/2016 (relativo ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva) in attuazione della direttiva 2014/34/UE e devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi;
- distributori e sistemi di recupero vapori devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità (come previsto dal D.Lgs. n.85/2016), marcatura che attesti che il distributore è costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili;
- per le installazioni che ricadono nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all I del dpr 151/2011) i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. n.85/2016 se provvisti di marcatura CE di cat. 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1: in caso di utilizzo di diversa categoria va specificato nel DVR ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Impiego di prodotti antincendio

Nel campo di applicazione del decreto e relativamente all'impiego di prodotti antincendio l'articolo 4 specifica che questi devono essere identificati univocamente, qualificati, accettati dal responsabile dell'attività, utilizzati in maniera conforme.

Abrogazioni

Con l'articolo 5 viene data indicazione di leggi e articoli che il dm 27/12/2017 abroga.

L'entrata in vigore del decreto (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) determina l'inapplicabilità dell'art. 5 comma 1 del DM 16/5/1996 che indica di cosa devono essere provvisti i distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B; l'articolo fu sostituito dal DM 27/1/2006 di cui resta salva solo la lettera C) limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina che richiede il "collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto").

Inoltre, sempre a partire dall'entrata in vigore del Decreto 27/12/2017 non si applica il punto 3 dell'allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (Norme in materia di qualità dell'aria ed emissioni) del Testo Unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il punto 3 riguarda i Requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.



VARIE

VARIE

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI COMO.

Comunicazione di costituzione Elenco.

Il Direttore del Settore Appalti e Contratti del Comune di Como informa che è stata disposta l'istituzione dell'elenco degli operatori economici per affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00 del Comune di Como.

La Determina e gli Elenchi sono pubblicati all'albo on line del comune – Avvisi e sul portale www.comune.como.it-lavorare-in-comune-elenco-aperto-professionisti-tecnici.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

PONTIGGIA SRL DI GRANDATE RICERCA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

Figura 1

Azienda che opera nel settore impiantistica elettrica industriale , ricerca per la propria organizzazione un tecnico con almeno due anni di esperienza diplomato o laureato da inserire nella propria organizzazione con ruolo di capo commessa.

Si richiede conoscenza del pacchetto Autocad, conoscenza di impianti in media e bassa tensione, capacità di lavoro in gruppo, possibilmente conoscenza della lingua inglese, sede di lavoro zona Como nord.

Figura 2

Tecnico con esperienza diplomato o laureato da inserire nella propria organizzazione con ruolo di responsabile produzione.

Si richiede conoscenza di impianti in media e bassa tensione, capacità di coordinamento e organizzazione delle risorse, conoscenza dei prodotti, esperienza di lavoro in gruppo, possibilmente conoscenza della lingua inglese, sede di lavoro zona Como nord.

INVIARE CURRICULUM A cattaneo@pontiggia.com